

STATUTO

TREP S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAVENNA RA VIA MEUCCI 7

Numero REA: RA - 197422

Codice fiscale: 00388540395

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-09-2020 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al n. 14.113 di Raccolta	
	STATUTO SOCIALE	
	ART. 1 - DENOMINAZIONE	
	La società è denominata: TREP S.P.A.	
	ART. 2 - SEDE	
	La società ha sede in Ravenna.	
	La società nelle forme di volta in volta richieste ha facoltà di istituire altrove, in Italia ed all'estero, sedi secondarie e filiali, agenzie o rappresentanze, o di sopprimerle.	
	ART. 3 - OGGETTO	
	La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:	
	a) l'acquisto, la vendita, la costruzione, la gestione, la valorizzazione, la concessione od assunzione in locazione di beni immobili di qualsiasi tipo e per qualsiasi destinazione, anche per conto terzi, sia in Italia che all'estero;	
	b) la commercializzazione, diretta ed indiretta, di qualsiasi prodotto e/o materia prima e/o semilavorato e/o prodotto finito e/o impianto e/o arredamento e/o accessorio utilizzabile nel settore immobiliare;	
	c) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti costituiti o costituenti; il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali partecipa; il possesso di titoli azionari o quote, carature, titoli e partecipazioni in genere;	
	d) prestazioni di servizi tecnici, gestionali, commerciali, amministrativi e finanziari a favore di società od enti esercenti una attività economica organizzata al fine della produzione, dello scambio o del godimento di beni e servizi. E' espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia	

	pure nell'interesse delle società partecipate, ma a favore di terzi, laddove ta-	
	le attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente	
	strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.	
	E'espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il	
	pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti fi-	
	nanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D. Lgs. 24/2/1998 n° 58), nonché l'eserci-	
	zio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni,	
	di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servi-	
	zi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui al-	
	l'art. 106 T.U.L.B. (D. Lgs. 1/9/1993 n° 385).	
	E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli	
	iscritti in albi professionali previsti dal D. Lgs. 58/98.	
	Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre effettua-	
	re tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra attività che sarà	
	ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di	
	credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, per-	
	sonali, pegni, privilegi speciali, e patti di riservato dominio, anche a titolo	
	gratuito sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci.	
	ART. 4 - DURATA	
	La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due-	
	milacinquanta).	
	ART. 5 - DOMICILIO	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i lo-	
	ro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.	
	Le comunicazioni sociali salvo diverse disposizioni statutarie potranno esse-	

	re effettuate anche tramite fax.	
	ART. 6 - CAPITALE E AZIONI	
	Il capitale sociale è di Euro 2.403.636,00 (duemilioni quattrocentotremilasei-	
	centotrentasei) diviso in numero 2.403.636 (duemilioni quattrocentotremila-	
	seicentotrentasei) azioni nominative del valore nominale di Euro 1 (uno) cia-	
	scuna.	
	ART. 7 - STRUMENTI FINANZIARI	
	La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria	
	con le maggioranze di cui all'art. 21 del presente statuto, può emettere stru-	
	menti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, e-	
	scuso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.	
	ART. 8 - OBBLIGAZIONI	
	La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibi-	
	li nei limiti previsti dell'art. 2412 c.c.	
	I titolari di obbligazioni convertibili debbono scegliere un rappresentante co-	
	mune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili	
	le norme dell'art. 29 del presente statuto.	
	ART. 9 - PATRIMONI DESTINATI	
	La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi	
	degli art. 2447 bis ss. c.c.	
	La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di amministrazione ai	
	sensi dell'art. 37 del presente statuto.	
	ART. 10 - FINANZIAMENTI	
	La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito,	
	con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con	

	particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il	
	pubblico.	
	ART. 11 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI	
	Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.	
	La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della	
	società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed al-	
	l'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti	
	limitazioni per il caso di trasferimento di azioni.	
	Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi di azioni o di	
	diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e di-	
	ritti di opzione".	
	Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i ne-	
	gozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre al-	
	la vendita a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento,	
	dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In	
	tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il	
	corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando	
	all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di ac-	
	cordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.	
	L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa	
	(previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è sog-	
	getta a quanto disposto dal presente articolo.	
	Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore di società controllanti e	
	controllate.	
	Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osser-	

	vanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere i-	
	scritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri	
	diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la so-	
	cietà.	
	In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni ai soci, regolarmente i-	
	scritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.	
	Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nu-	
	da proprietà delle azioni. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di co-	
	stituzione di pegno od usufrutto. In ogni caso il diritto di voto spetta al socio	
	nudo proprietario o al socio che ha concesso il pegno.	
	Pertanto il socio che intende vendere, o comunque trasferire in tutto o in par-	
	te le proprie azioni, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera rac-	
	comandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità	
	del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il	
	prezzo e le modalità di pagamento.	
	L'organo amministrativo, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della racco-	
	mandata comunicherà l'offerta agli altri soci che dovranno esercitare il dirit-	
	to di prelazione con le seguenti modalità:	
	a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo ammini-	
	strativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccoman-	
	data consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevi-	
	mento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'orga-	
	no amministrativo;	
	b) le azioni dovranno essere trasferite entro 10 (dieci) giorni dalla data in	
	cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo	

	raccomandata da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine	
	di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti,	
	della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il tra-	
	sferimento e del notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acqui-	
	renti.	
	Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio,	
	le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipa-	
	zione da ciascuno di essi posseduta.	
	Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni of-	
	ferte, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;	
	qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia	
	esercitato solo per parte di esse, il socio offerente sarà libero di trasferire tut-	
	te le azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro 30 (trenta)	
	giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione da parte dei soci.	
	La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le mo-	
	dalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua	
	la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrat-	
	tuale (ai sensi dell'art. 1326 c.c.) da parte del destinatario della denunziatio,	
	avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del	
	contratto.	
	La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente, sal-	
	vo quanto di seguito pattuito.	
	Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci	
	che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di e-	
	sercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti	

	di comune accordo tra loro, a meno che il socio intenzionato alla cessione	
	non comunichi all'organo amministrativo l'intenzione di rinunciare alla ces-	
	sione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in co-	
	pia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di	
	giorni 15 (quindici) dal ricevimento della sopra citata comunicazione di ri-	
	nuncia.	
	Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla no-	
	mina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri e-	
	qui ed obiettivi, come in seguito precisato.	
	In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà no-	
	minato su richiesta della parte più diligente dal Presidente del Tribunale	
	competente per territorio del luogo in cui la società ha la propria sede socia-	
	le.	
	Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della si-	
	tuazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni	
	materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato	
	nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove e-	
	gli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene	
	normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valo-	
	re di partecipazioni societarie, con particolare riferimento ad un eventuale	
	"premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di con-	
	trollo della società.	
	Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offer-	
	to dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto	
	di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente;	

	qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il	
	10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasfe- rimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo deter- minato dall'arbitratore.	
	Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che in- tende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua inten- zione dandone notizia all'organo amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si av- valga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prela- zione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.	
	Il costo dell'arbitratore sarà a carico:	
	a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accetta- re il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall' arbitratore non sia inferiore di oltre il 10% al prezzo offer- to dal potenziale acquirente;	
	b) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio offerente qualora il prezzo determinato dall' arbitratore sia in- feriore di oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale ac- quirente e si proceda al trasferimento delle azioni;	

	c) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia infe-	
	riore di oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acqui-	
	rente ed egli si sia avvalso della facoltà di desistere.	
	ART. 12 - RECESSO	
	Salvo quanto di seguito stabilito, il recesso può essere esercitato solo nei ca-	
	si e con le modalità stabilite dalla legge. Non compete il diritto di recesso ai	
	soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardan-	
	ti la proroga del termine; l'introduzione, la modifica o la rimozione di vinco-	
	li alla circolazione dei titoli azionari.	
	ART. 13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA	
	L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e	
	dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può approvare l'e-	
	ventuale regolamento dei lavori assembleari.	
	Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del	
	presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è	
	demandato il controllo contabile;	
	c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non	
	è stabilito dallo statuto;	
	d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.	
	ART. 14 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:	
	a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art.24 del presente	
	statuto;	

	b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;	
	c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 7 del presente statuto;	
	d) l'emissione dei prestiti obbligazionari non convertibili di cui all'art. 8 del	
	presente statuto;	
	e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.	
	L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano	
	all'assemblea, di cui all'art.24 del presente Statuto, non fa venire meno la	
	competenza principale dell'assemblea che mantiene il potere di deliberare in	
	materia.	
	ART. 15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una	
	volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure	
	180 giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolida-	
	to e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'og-	
	getto della società.	
	L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la	
	sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro della U-	
	nione Europea.	
	L'avviso di convocazione deve indicare:	
	- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso	
	collegati per via telematica;	
	- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;	
	- le materie all'ordine del giorno;	
	- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.	
	L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci a mezzo	

	raccomandata, o fax, o posta elettronica certificata, con ricezione da parte	
	dei Soci almeno otto giorni prima dell'assemblea.	
	ART. 16 - ASSEMBLEE DI SECONDA CONVOCAZIONE	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convo-	
	cazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti le-	
	galmente costituita. La assemblea in seconda convocazione devono svolger-	
	si entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea	
	di prima convocazione.	
	L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno	
	dell'assemblea di precedente convocazione.	
	ART. 17 - ASSEMBLEA TOTALITARIA	
	Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolar-	
	mente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa	
	all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e	
	dei componenti dell'organo di controllo.	
	In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla	
	votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informa-	
	to.	
	ART. 18 - ASSEMBLEA ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI	
	QUORUM	
	L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con	
	l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capita-	
	le sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano la	
	maggioranza del capitale.	
	L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita	

	con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del	
	capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano	
	la maggioranza del capitale, tranne che per l'approvazione del bilancio e per	
	la nomina e la revoca delle cariche sociali, per deliberare le quali in seconda	
	convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte di	
	capitale rappresentata dai soci partecipanti e delibera a maggioranza assolu-	
	ta dei presenti.	
	Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sul-	
	l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto	
	contrario di almeno 1/5 (un quinto) del capitale sociale.	
	ART. 19 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: DETERMINAZIONE	
	DEI QUORUM	
	L'assemblea straordinaria sia in prima convocazione sia in seconda convoca-	
	zione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che	
	rappresentano la maggioranza del capitale sociale.	
	L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere	
	approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3	
	(due terzi) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i	
	successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.	
	ART. 20 - NORME PER IL COMPUTO DEI QUORUM	
	Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rap-	
	presentato da azioni prive del diritto di voto.	
	Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum	
	costitutivo siano identificati dal Presidente ed esibiscano almeno una azione.	
	Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono compu-	

	tate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma	
	non possono esercitare il diritto di voto.	
	Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono	
	comutate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime a-	
	zioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di	
	voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per	
	conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioran-	
	ze necessarie all'approvazione della delibera.	
	La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento del-	
	l'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convoca-	
	zione.	
	Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sul-	
	la base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calco-	
	lata la maggioranza atta a deliberare.	
	ART. 21 - LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEM-	
	BLEE ED A VOTARE	
	Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.	
	ART. 22 - RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA: LE	
	DELEGHE	
	I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi de-	
	vono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La	
	società acquisisce la delega agli atti sociali.	
	La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rila-	
	sciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante	
	ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia e-	

	spressamente indicato nella delega.	
	Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentan-	
	te di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico	
	può delegare un suo dipendente o collaboratore, purché ciò sia previsto e-	
	spressamente nella delega.	
	La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.	
	Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi	
	di controllo o amministrativo della società.	
	Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi	
	di controllo o amministrativo delle società controllate.	
	ART. 23 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL' ASSEMBLEA. MO-	
	DALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consi-	
	glio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata.	
	L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più	
	scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in	
	cui il verbale sia redatto da un notaio.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della	
	stessa, accertare l'identità e la legittimazione degli presenti, regolare lo svol-	
	gimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli inter-	
	venti, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il po-	
	tere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto	
	della maggioranza assoluta, degli aventi diritto al voto.	
	Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi neces-	

	sari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione,	
	e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.	
	L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/vi-	
	deo collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.	
	L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può avveni-	
	re a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia con-	
	sentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare	
	documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.	
	ART. 24 - COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINI-	
	STRATIVO	
	La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali	
	compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fer-	
	ma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla	
	legge o dal presente articolo.	
	Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:	
	a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter ulti-	
	mo comma c.c.;	
	b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;	
	c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della so-	
	cietà;	
	d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;	
	e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.	
	ART. 25 - DIVIETO DI CONCORRENZA	
	Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza	
	sancito dall'art. 2390 cc.	

	ART. 26 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di	
	amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri purchè dispari.	
	ART. 26 - NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero	
	dei membri dell'organo amministrativo.	
	Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina	
	e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli	
	altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sinda-	
	cale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nomina-	
	ti dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla	
	successiva assemblea.	
	Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'as-	
	semblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostitu-	
	zione degli amministratori mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto	
	della loro nomina.	
	Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori,	
	l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve es-	
	sere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel	
	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	

	ART. 27 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.	
	Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.	
	ART. 28 - ORGANI DELEGATI	
	Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art.2381 cc, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.	
	Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.	
	Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.	
	Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di evocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.	
	Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma 4 c.c..	
	Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno semestrale.	
	Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinan-	

	done i poteri.	
	ART. 29 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella	
	sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presi-	
	dente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di ammini-	
	strazione. La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riu-	
	nione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.	
	Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire	
	mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 3	
	(tre) giorni.	
	Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa	
	la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.	
	Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli	
	amministratori in carica e delibera - con il voto favorevole della maggioran-	
	za assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;	
	- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti,	
	qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare	
	ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.	
	I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non so-	
	no computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).	
	Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di	
	telecomunicazione, purché sussistano le garanzie sopra stabilite per l'assem-	
	blea.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in as-	
	senza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e	

tutti i membri del collegio sindacale.	
Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'ammini-	
stratore più anziano per carica o, in subordine, per età.	
Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
ART. 30 - RAPPRESENTANZA SOCIALE	
La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presiden-	
te e al vicepresidente del consiglio di amministrazione.	
Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio, nei limiti delle de-	
leghe conferite.	
ART. 31 - REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese	
sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'as-	
semblea all'atto della nomina. La remunerazione degli amministratori inve-	
stiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabi-	
lita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale,	
nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.	
L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione	
di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.	
ART. 32 - COLLEGIO SINDACALE	
Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul ri-	
spetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adegua-	
tezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla so-	
cietà e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo conta-	
bile.	
L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre (tre) sindaci effetti-	

	vi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata	
	dell'incarico il compenso dei presenti.	
	Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di	
	cui all'art. 2399 c.c..	
	La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e	
	la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.	
	I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per	
	scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricosti-	
	tuito.	
	Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di	
	uno qualsiasi dei sindaci.	
	Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci	
	e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.	
	Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel ri-	
	spetto delle modalità sopra specificate.	
	ART. 33 - BILANCIO E UTILI	
	Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti ri-	
	sultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a	
	riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale so-	
	ciale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione	
	azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori	
	accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.	
	ART. 34 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	La società si scioglie per le cause previste dalla legge.	

	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare	
	gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta)	
	giorni dal loro verificarsi. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata	
	dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	a) il numero dei liquidatori;	
	b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio,	
	anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione,	
	in quanto compatibile;	
	c) a chi spetta la rappresentanza della società;	
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	ART.35 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la so-	
	cietà che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad	
	eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di	
	3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presi-dente del Tribunale competente per	
	territorio del luogo in cui la società ha la propria sede sociale.	
	Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del col-	
	legio arbitrale.	
	Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 120 (centoventi) giorni dalla nomi-	
	na.	
	Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni	

23 di 24

24 di 24